



Dott. ROBERTO MONTALI
NOTAIO

Repertorio n. 112434

Rogito n. 23829

----- ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO -----

----- ===== -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette ed il giorno undici del mese di
settembre -----

----- (11 settembre 2017) -----

alle ore dieci e minuti cinquanta, -----

in Chiaravalle, nel mio studio sito in via Fabriano al n. 9, -

innanzi a me dottor ROBERTO MONTALI, Notaio in Chiaravalle

ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, ----

è comparsa la signora: -----

- MANCINI MONIA, (c.f. MNC MNO 71M49 E388Z), nata a Jesi il

9 agosto 1971, residente a Chiaravalle, via Paganini n. 22,

avvocato. -----

Certo io Notaio della sua identità personale, la costituita,

cittadina italiana, la quale mi dichiara di intervenire al

presente atto nella sua qualità di Segretario Regionale del-

l'Associazione "CITTADINANZATTIVA DELLE MARCHE", con sede in

Ancona, via Marconi n. 227, codice fiscale n. 02126810429 ----

----- dopo aver PREMESSO -----

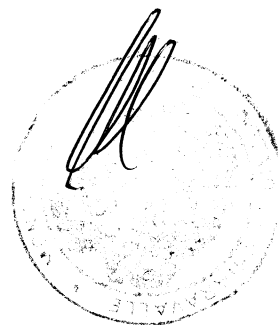
- che nel giorno 19 giugno 2002 si è tenuto a Chiaravalle il

Congresso Regionale del Movimento "Cittadinanzattiva delle

Marche Onlus" per approvare lo Statuto Regionale del Movimen-

to; -----

REGISTRATO IN
ANCONA IL 12/09/2017
SERIE 1T
AL NUMERO 6787
PER EURO 245,00



Notario - 60033 Chiaravalle (An) - Via Fabriano, 9 - tel. 0717451007-0717451008 - fax 0717450965
e-mail: rmontali@notariato.it



Dott. ROBERTO MONTALI

- che nel giorno 15 luglio 2017 si è tenuto ad Ancona, il Congresso Regionale del Movimento "Cittadinanzattiva delle Marche Onlus" per approvare le modifiche allo Statuto Regionale del Movimento; -----

- che l'Assemblea ha approvato, all'unanimità, ai soli fini fiscali e amministrativi, la modifica dello Statuto Sociale del Movimento Regionale "Cittadinanzattiva delle Marche Onlus", con sede ad Ancona, via Marconi n. 227, -----

la comparente mi chiede di ricevere in deposito e conservare nei miei atti i seguenti documenti: -----

* Statuto e carta di identità allegata del Movimento "Cittadinanzattiva delle Marche". -----

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio ricevo detto documento, che si compone di numero 18 (diciotti) fogli, 18 (diciotto) pagine dattiloscritte e consta di numero 22 (ventidue) articoli, per quanto riguarda lo Statuto. -----

Il documento, che non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili, viene sottoscritto, ai sensi di legge, dalla comparente e da me Notaio ed allegato al presente atto sotto la lettera "A", per essere sottoposto alla formalità di registrazione. -----

La signora Mancini Monia mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

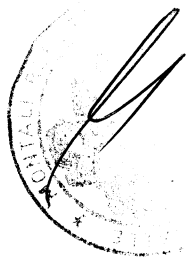
La comparente stessa dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza. -----

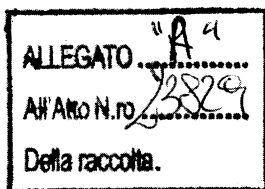
Le spese del presente atto verranno sostenute dal Movimento
"Cittadinanzattiva delle Marche". -----

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane alla costituita che lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e indi lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, mentre sono le ore undici e minuti cinque. -----

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su pagine tre, compresa la presente. -----

=== Nell'originale le firme di: Monia Mancini - ROBERTO MONTALI Notaro - segue impronta del sigillo. -----





STATUTO

CITTADINANZATTIVA delle MARCHE

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "**CITTADINANZATTIVA delle MARCHE**" con attività operative in tutte le province della Regione Marche.

L'Associazione è parte del Movimento Nazionale denominato "Cittadinanzattiva - Onlus" con sede in Roma via Cereate n. 6.

Nell'ambito dei propri fini potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed internazionali di qualsiasi natura purché abbiano le proprie finalità compatibili con quelle del Movimento.

La denominazione Cittadinanzattiva, il simbolo ove figura il logo, con il nome dell'organizzazione e la figura stilizzata del cittadino che attraversa la città e tutti quelli relativi alle RETI di cui all'art. 5 ed ai progetti relativi, costituiscono la denominazione e i simboli, tutti regolarmente depositati dal Movimento di Cittadinanzattiva con sede in Roma via Cereate n. 6 e sono registrati come marchio della medesima.

Nomi e simboli possono essere legittimamente usati dai soggetti responsabili eletti nelle Assemblee territoriali o nei congressi per azioni extraprocessuali e/o processuali di tutela e per iniziative civiche secondo il presente statuto.

Tutti gli aderenti possono usare nome e simbolo per attività decise in assemblea o sotto la responsabilità dei rispettivi collaboratori locali, che ne riferiscono all'Assemblea stessa nella prima riunione successiva.

ART. 2- SCOPO ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, non persegue in alcun modo finalità lucrative e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti nei confronti di terzi, per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l'esercizio pratico dei diritti sociali e politici nella dimensione locale, regionale, nazionale, europea ed internazionale, per la lotta agli sprechi ed alla corruzione, con l'obiettivo fondamentale di arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari e con particolare riferimento alle persone malate, ai minori, agli anziani ed ai disabili.

L'associazione si pone anche all'interno del vasto movimento consumeristico per la tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, a salvaguardia della salute, dell'ambiente, del territorio e della sicurezza individuale e collettiva, con tutti i poteri riconosciuti dal legislatore comunitario e nazionale alle associazioni consumeristiche appartenenti al CNCU ed al CRCU.

Afferma, inoltre, nella Regione, in Italia e in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche.

L'Associazione accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla tutela ed alla valorizzazione dei beni comuni; in particolare promuove la partecipazione dei giovani e assicura la loro formazione attraverso percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nella scuola, coinvolgendo genitori, docenti ed altri operatori.

ART. 3- SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede legale attualmente in Ancona via Marconi n. 227.

ART. 4- DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

La durata della associazione è illimitata.

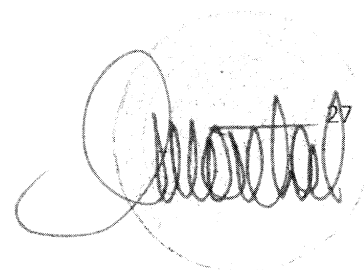
ART. 5 – LE POLITICHE DELLE RETI

L'Associazione di Cittadinanzattiva delle Marche realizza la tutela sociale dei diritti tramite gruppi di iniziativa civica collegati in Reti.

Sono Reti dell'Associazione:

-il Tribunale per i Diritti del Malato

- Il Coordinamento delle Associazioni dei Malati Cronici



- i Procuratori dei Cittadini
- la Giustizia per i Diritti
- la Scuola di Cittadinanzattiva
- Active Citizenship Network (ACN) rete europea della cittadinanzaattiva

I coordinatori regionali delle reti sono eletti dal congresso su proposta del Segretario regionale; durano in carica fino alla scadenza congressuale e sono soggetti a conferma a metà mandato; presentano al congresso rapporti annuali di attività e progetti.

Tutti i gruppi che operano in Rete hanno ampia autonomia di iniziativa ma devono indirizzare l'azione nel rispetto delle linee programmatiche formulate dagli organi del Movimento e sono sottoposti al potere di verifica della Segretaria regionale e di quella nazionale.

In caso di cumulo di incarichi o di conflitto politico per la verifica intervengono gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore e, in ultima istanza, si ricorre al Collegio nazionale di Garanzia.

L'impegno nelle Reti non esonera alcun aderente dal partecipare alla formazione di indirizzi comuni tramite Assemblea territoriale; annualmente i Coordinatori di Rete presentano in Assemblea un rapporto di attività e i progetti futuri.

Così fanno i Coordinatori regionali nei rispettivi Direttivi o Congressi.

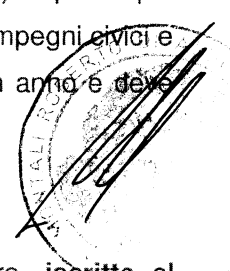
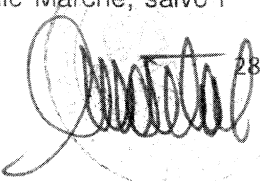
ART. 6- ADESIONI INDIVIDUALI

Possono aderire persone di ogni nazionalità (o senza appartenenza nazionale) a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio della Unione Europea, che assumono impegni civili e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. L'adesione ha validità di un anno e deve essere espressamente rinnovata.

ART. 7- ADESIONI COLLETTIVE

Possono aderire, inoltre, Associazioni e Movimenti, senza scopo di lucro, **iscritte al registro regionale delle Associazioni di volontariato** e con finalità omogenee a quelle di cui all'art. 1, che comunicano la scelta di adesione collettiva con atto del loro Presidente o legale rappresentante, accettata dal Segretario regionale, sentito il rispettivo organo collegiale di direzione.

Gli associati di ciascuna delle organizzazioni di cui al comma precedente hanno tutte le opportunità e le responsabilità dei singoli aderenti a Cittadinanzattiva delle Marche, salvo i

Maurizio Moretti   28

diritti elettorali attivi e passivi, che, invece, acquisiscono compilando la scheda personale di adesione.

ART. 8- MODALITA' DI ADESIONE

Le adesioni sono raccolte dai Coordinatori della Assemblee Territoriali che conservano le schede con i dati personali degli aderenti e l'esplicita loro dichiarazione di accettare e rispettare la Carta dei Principi di identità di Cittadinanzattiva, lo Statuto nazionale, il presente Statuto, il Codice di Condotta e le decisioni degli organismi dirigenti di Cittadinanzattiva.

Copie degli elenchi di adesione individuali, con i dati essenziali, sono trasmesse alla Sede regionale e a quella nazionale, che cura l'aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sul diritti alla riservatezza.

Chiunque può segnalare al Segretario regionale e al Collegio nazionale di garanzia che la raccolta delle adesioni o il funzionamento di una Assemblea non corrisponde ai principi dell'Associazione.

Il Collegio nazionale di garanzia, con le regole istruttorie e le garanzie di cui all'art. 22 dello Statuto di Cittadinanzattiva- onlus al di là di singole sanzioni, può annullare le adesioni e eventualmente proporre al relativo congresso regionale di sciogliere l'Assemblea.

ART.9 – RESPONSABILITA' GIURIDICA

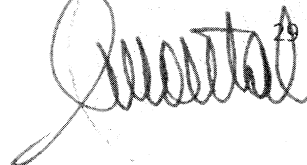
La rappresentanza legale e processuale dell'Associazione è attribuita al Segretario Regionale e, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, il potere di firma spetta anche disgiuntamente al segretario amministrativo regionale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

ART. 10- PATRIMONIO ED ENTRATE

L'Associazione tiene un proprio bilancio, con cui si dà massima trasparenza all'origine e alla consistenza delle entrate e delle uscite.

Il patrimonio di Cittadinanzattiva delle Marche è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio della attività sociale.

Le entrate della associazione sono costituite dalle quote di iscrizione da versare all'atto della adesione, dai contributi da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche, da elargizioni, da donazioni e lasciti, da contributi di imprese e privati, da versamenti volontari degli



29

associati, da proventi derivanti da convenzioni e da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'associazione.

I proventi delle attività non possono essere in alcun caso divisi tra gli aderenti, neanche in forme indirette.

ART. 11 – AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire in modo diretto e/o indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sono imposti per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di volontariato e comunque di utilità sociale che per legge facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 12 – CESSAZIONE INCARICO GESTIONE PATRIMONIO - SCIOGLIMENTO

I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio dell'Associazione hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediate e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e di trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono levati da responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

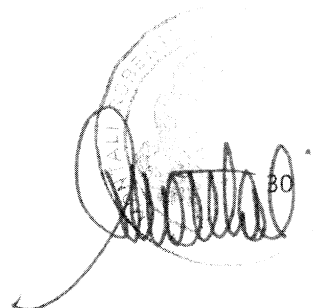
In caso di scioglimento per ogni causa della associazione regionale il patrimonio che residua, dopo la liquidazione, è devoluto alla associazione nazionale. Se questa si scioglie il patrimonio residuo è devoluto ad associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità operanti negli stessi ambiti e nella stesse materie di intervento sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190 della L. 662/1996 salvi diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno medesimo.

ART. 14 – BILANCI

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.



Entro il 30 aprile di ciascun anno il Segretario regionale e il segretario amministrativo predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale entro il 31 maggio.

Entro il 30 novembre di ciascun anno i medesimi soggetti predispongono il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo regionale.

La comunicazione della riunione del Comitato Direttivo Regionale indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti almeno 15 giorni prima con raccomandata o a mezzo fax o e-mail.

I bilanci devono essere depositati presso la Sede regionale nei 15 giorni che precedono la riunione del Comitato direttivo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

E' fatto obbligo di inviare copie dei bilanci alla Direzione Nazionale e al collegio nazionale dei revisori per le materie di loro competenza.

ART. 15 ORGANI SOCIALI.

Sono organi della Associazione:

- Le Assemblee Territoriali e rispettivi coordinatori
- Il Congresso regionale
- Il Segretario regionale
- Il Comitato direttivo regionale

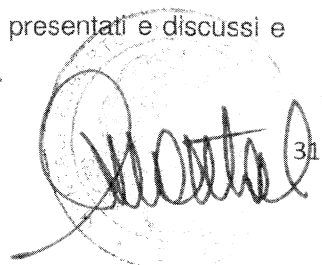
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 16 – ASSEMBLEE TERRITORIALI

L'Assemblea territoriale è validamente costituita con almeno 50 adesioni.

Gli aderenti all'Associazione partecipano alle attività nelle Assemblee territoriali che, in ambito locale, orientano le azioni collettive nel confronto costante concittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa.

Le Assemblee sono organismo di base in cui tutti i programmi sono presentati e discussi e sono comunicate le iniziative civiche già intraprese e quelle delle Reti.



Attraverso le Assemblee gli aderenti partecipano anche alla formazione di politiche regionali, nazionali e sovranazionali o internazionali del Movimento Nazionale.

Le Assemblee determinano con proprio regolamento i modi in cui assicurare l'informazione agli aderenti la loro partecipazione.

Le riunioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione se partecipa la maggioranza assoluta degli aderenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le Assemblee eleggono, con la maggioranza assoluta dei votanti, un coordinatore, che resta in carica fino a scadenza congressuale, salvo dimissioni o revoca dell'incarico.

Con la stessa maggioranza a metà mandato il coordinatore sottopone a conferma dell'Assemblea il suo incarico.

Il coordinatore deve promuovere la collegialità delle decisioni e delle azioni diretta a realizzarle.

Con l'aiuto di un gruppo di collaboratori, scelti in Assemblea, il coordinatore cura la raccolta delle adesioni, presiede le riunioni e ne redige i verbali, conserva tutta la documentazione e cura che gli aderenti siano sempre puntualmente informati su attività ed iniziative, convoca l'Assemblea almeno 2 volte l'anno dandone ampia comunicazione agli aderenti anche affiggendo l'ordine del giorno della medesima presso la sede almeno 10 giorni prima.

Nelle fasi congressuali, il coordinatore raccoglie le candidature e assicura il rispetto delle procedure elettorali.

Il Congresso determina anche il numero dei rappresentanti eleggibili per ogni Assemblea secondo criteri omogenei e favorisce la costituzione di nuove assemblee ove ve ne siano le condizioni.

Gli aderenti di una località, ove non è costituita Assemblea Territoriale, partecipano alle elezioni presso l'Assemblea per loro più agevole da raggiungere, su ratifica del congresso regionale.

Se il numero di elettori aggregati raggiunge il quorum necessario a eleggere un delegato, il congresso aumenta di una unità il numero degli eleggibili e la riserva degli aderenti aggregati.

In tal caso è possibile anche istituire un seggio distaccato nella località di residenza della maggioranza di aderenti senza assemblea: il delegato aggiuntivo è eletto se alle votazioni partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Alain Maman

[Signature]
32

ART. 17 – CONGRESSO REGIONALE

Il congresso regionale permanente orienta l'azione del movimento in ambito regionale nel confronto costante con i cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa; esso decide le grandi linee di intervento del movimento nella regione organizzando, all'occorrenza, per commissioni, i propri lavori.

Il congresso permanente dura in carica 4 anni. Tutti gli aderenti hanno diritto di votare e di candidarsi, purché l'adesione sia intervenuta non oltre 30 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

I candidati al congresso regionale sono eletti nelle Assemblee Territoriali con procedure definite da un regolamento regionale; i congressi regionali così costituiti eleggono i delegati al Congresso nazionale nella proporzione e con le regole approvate dalla Direzione nazionale e tradotte in un regolamento dalla commissione elettorale centrale.

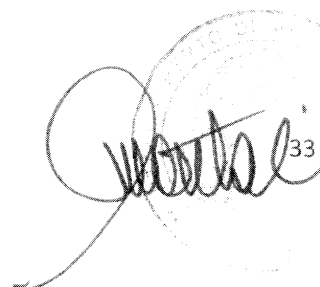
Il Congresso regionale è composto dai rappresentanti eletti nelle Assemblee Territoriali in conformità a quanto disposto dal regolamento regionale, oltre a persone che lo stesso coopta in qualsiasi momento con la maggioranza dei due terzi, su proposta del segretario regionale, in numero comunque non superiore al dieci per cento dei rappresentanti elettivi.

Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall'incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso nuova elezione della Assemblea di provenienza.

Il congresso è convocato di norma una volta all'anno ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal segretario regionale o da chi ne fa le veci o quando lo richieda un quinto dei suoi componenti.

Il potere di convocazione può essere esercitato eccezionalmente e in via sostitutiva dal segretario nazionale.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti o in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti purché non inferiore ad 1/3 dei componenti.



33

Si delibera di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è diversamente disposto dallo Statuto; se è richiesto un quorum di validità, le assenze rigorosamente giustificate sono detratte.

Il congresso regionale elegge il segretario ed, eventualmente, un comitato elettivo regionale e un presidente.

Il Segretario regionale è eletto a maggioranza assoluta dei votanti e costituisce una segreteria con i coordinatori regionali di Rete, un Coordinatore di Assemblea e una o due persone di sua fiducia, a una delle quali delega permanentemente compiti di segretario amministrativo.

Con la stessa maggioranza il congresso regionale può eleggere un presidente, con compiti di affiancamento del segretario nella rappresentanza esterna del movimento e di conciliazione tra gli aderenti in caso di conflitto; il presidente dirige i lavori degli organismi collettivi, Congresso o Comitato Direttivo.

Se non è eletto un presidente a ciò provvede il Segretario Regionale.

I congressi regionali che superano i 40 componenti possono costituire un comitato Direttivo che non superi nel numero il quarto degli eletti al Congresso cui si aggiungono di diritto il presidente, il segretario e il suo vice (quando previsto) il segretario amministrativo e i coordinatori di assemblea.

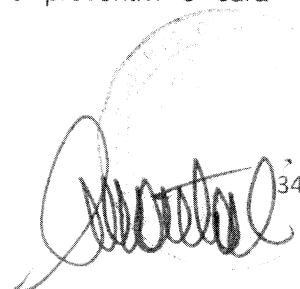
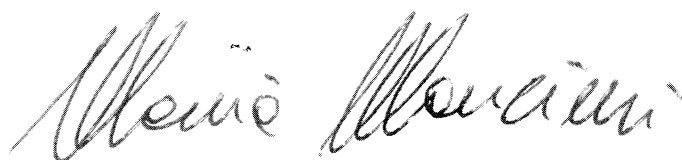
ART. 18- II SEGRETARIO REGIONALE

In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto, il Segretario Regionale può agire in giudizio, sia esso civile amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Segretario regionale:

- coordina e promuove le attività del Movimento nella Regione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali e regionali e delle indicazioni della Direzione Nazionale e del Segretario Generale

- redige con il segretario amministrativo il piano finanziario regionale secondo le linee stabilite della Direzione Nazionale: presenta i bilanci consuntivi e preventivi e cura l'amministrazione regionale



-realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra la realtà regionale e le realtà locali del Movimento, nonché di collaborazione con gli organi nazionali

- convoca Congresso e Direttivo di sua iniziativa e nei casi richiesti

-può nominare uno o due vice segretari e nomina i collaboratori di sua competenza nella segreteria regionale

-nell'esercizio delle azioni di cui all'art. 1 comma 3, sente la Rete competente per materia tra quelle di cui all'art. 5

- sospende temporaneamente le iniziative locali che appaiono in grave contrasto con gli indirizzi del Movimento, avviando contestualmente le procedure necessarie alla verifica politica ed, eventualmente, quelle disciplinari

-partecipa di diritto al Congresso regionale

In caso di cessazione della carica del Segretario regionale, per qualsiasi ragione o di impedimento prolungato il Vicesegretario ne assume pienamente le funzioni e i poteri e convoca entro 40 giorni il congresso per una nuova elezione.

In mancanza il Segretario Generale nomina un commissario straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti del congresso regionale, con ratifica della Direzione nazionale.

ART. 19 - IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

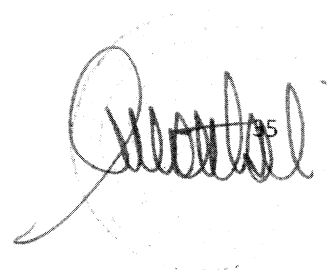
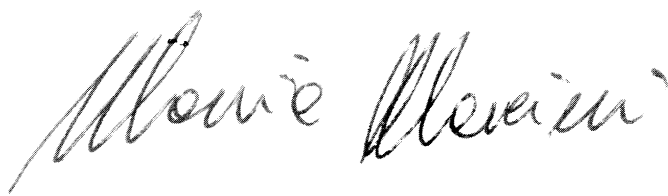
Il Comitato Direttivo Regionale programma le linee di politica e di finanza regionale e approva il bilancio.

Sulla base delle indicazioni della Direzione Nazionale detta norme regolamentar per l'attuazione delle statuto in sede regionale e per adattare alle realtà locali le procedure elettorali.

Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo del Movimento.

Il comitato regionale delibera validamente a maggioranza semplice quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Comitato regionale è convocato almeno 3 volte l'anno e comunque tutte le volte che se ne presenti la necessità; esso deve altresì essere convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri.



Il potere di convocazione può essere esercitato in via sostitutiva straordinaria dal Segretario nazionale.

Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Comitato si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso una nuova elezione.

ART. 20 – INCOMPATIBILITA'

Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione all'associazione Cittadinanzattiva delle Marche e la partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità dell'associazione contenuti nel presente Statuto e nella Carta di identità di Cittadinanzattiva.

Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione del movimento è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni:

- d) Nelle associazioni di cui al comma precedente;
- e) Nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti;
- f) in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati in settori di operatività del Movimento.

Il collegio nazionale di garanzia, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla carica dell'Associazione.

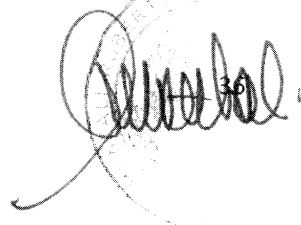
Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali, il collegio nazionale di garanzia può dichiarare l'incompatibilità con la condizione di aderente a Cittadinanzattiva delle Marche, valutando a tal fine i fatti ritenuti a suo carico ed i suoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell'Associazione, indicati nel presente Statuto nella Carta di identità di Cittadinanzattiva.

Gli imputati di reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Collegio, con divieto di far uso del nome e dei simboli del movimento fino alla definizione del procedimento.

E' incompatibile con cariche individuali di coordinamento o direzione dell'Associazione la candidatura in competizioni politiche o amministrative.

Il tal caso l'aderente ha l'obbligo di darne comunicazione al Segretario Regionale che ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

E' fatto divieto a chiunque di usare simboli, sede e strutture dell'Associazione in occasione di partecipazioni a competizioni elettorali politiche o amministrative.



ART. 21 – ESCLUSIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA E DECADENZA

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Collegio nazionale di garanzia, su proposta del Segretario regionale, nei confronti di semplici aderenti o di dirigenti dell'associazione che operano in ambito locale o regionale; l'esclusione è proposta dal Segretario regionale nei casi di persone che operano a livello regionale.

Cause di esclusione sono:

- scoperta o insorgenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 20 del presente Statuto;
- violazioni gravi del presente statuto
- rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi dell'associazione.

Con la medesima procedura gli stessi soggetti proponenti possono richiedere la sospensione temporanea, per il massimo di 1 anno, con divieto di uso del nome, dei simboli e delle strutture del Movimento, in situazioni meno gravi di violazione o disobbedienza.

Il collegio ha facoltà di accogliere, respingere o attenuare la sanzione; ha altresì facoltà di comminare richiami o censure cui è data pubblicità nelle sedi dell'associazione.

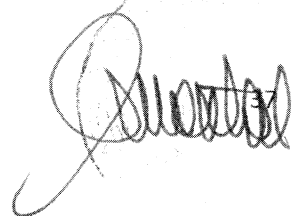
Le persone proposte per la esclusione o sospensione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazione al collegio e di essere ascoltate. Il collegio, se commina sanzioni, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche dell'Associazione.

La sospensione temporanea e la decadenza da incarichi di rappresentanza o di coordinamento dell'Associazione possono essere disposte anche in casi in cui non solo si riscontrino incompatibilità o violazioni dello statuto che legittimano sanzioni, ma anche a seguito di verifica politica in cui emerga incompatibilità con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e irriducibilità del conflitto.

Gli interessati hanno tutti i diritti sopra indicati di conoscenza delle contestazioni e di essere ascoltati.

Delibera in materia il Comitato direttivo o il Congresso regionale e la Direzione Nazionale come istanza in appello rispetto ai casi regionali.

Si dà pubblicità a questi provvedimenti politici di norma nelle sole sedi del Movimento, salvo i casi in cui sia necessario tutelare il movimento anche in rapporti esterni.



Le persone sospese temporaneamente o decadute da incarichi per ragioni politiche devono astenersi dal far uso del nome e dei simboli del movimento e se contravvengono a questa prescrizione sono passibili di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo.

I componenti degli organi collegiali dell'Associazione decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate; ne danno loro comunicazione i segretari competenti i quali provvedono contestualmente ad avviare le procedure di sostituzione

ART. 22 – MOZIONI DI SFIDUCIA REVOCHE E SCIOGLIMENTI

Salvi i casi di esclusione di cui all'articolo precedente, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia approvato dallo stesso organo di elezione e con gli stessi quorum richiesti per l'elezione mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti.

Nei casi di grave inerzia di rete o assemblea territoriale o viceversa di conflitto irriducibile di esse con l'indirizzo generale il segretario regionale rimetterà la questione al collegio nazionale di garanzia.

Si procede allo scioglimento del Comitato Direttivo regionale quando viene a mancare per tre sedute consecutive il numero legale.

Il Segretario regionale provvede a convocare al più presto il congresso per la ricostituzione dell'organismo mentre le funzioni proprie del direttivo sono esercitate provvisoriamente dal segretario regionale o, ove manchi, si procede alla nomina di commissari vincolati come previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

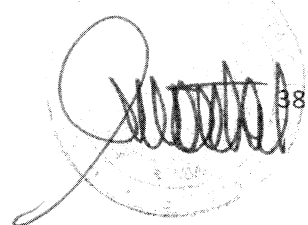
In caso di scioglimento del congresso regionale per grave crisi politica, le sue funzioni sono assunte provvisoriamente dagli organi collegiali di direzione; in tali casi se viene a mancare il quorum di validità del Direttivo nelle materie di particolare urgenza delibera il segretario regionale con l'assistenza del Presidente.

Ove manchi anche il segretario regionale, il Presidente nomina Commissari con mandato vincolato a specifici atti.

DISPOSIZIONI FINALI

La Carta di identità di Cittadinanzattiva viene allegata al presente Statuto e ne forma parte integrante.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme contenute nello Statuto nazionale di Cittadinanzattiva onlus.



**Allegato allo Statuto e parte integrante di esso è la Carta d'identità di
Cittadinanzattiva.**

CARTA D'IDENTITA' DI CITTADINANZATTIVA.

Storia, finalità e definizione di Cittadinanzattiva.

Cittadinanzattiva è il nuovo nome che nel Congresso di Chianciano, 12-17 giugno 2000, il Movimento federativo democratico si è dato, cambiando la propria forma organizzativa e lo Statuto, ma non il progetto politico e culturale da cui è nato nel 1979. In oltre vent'anni di pratica civica e esperienza di tutela dei diritti il Movimento ha dato corpo a nuovi strumenti della cittadinanza, quali i Tribunali per i diritti del malato, le Carte della qualità nei servizi, le figure di Procuratori dei cittadini antesignane del Difensore Civico previsto in molti statuti comunali, i progetti integrati di tutela (PIT Servizi e PIT salute), il coordinamento di operatori della giustizia per la garanzia del cittadino e una riforma anche di questo "servizio" (CGD); nonché a incontri e collaborazioni tra esperienze diverse di associazionismo e terzo settore (Parte Civile, per la riforma della costituzione; partecipazione al Forum del Terzo Settore; impegno per l'eguaglianza dei diritti nel federalismo). Il nuovo nome rende del tutto evidente il fondamento sostanziale di queste esperienze e la diversa forma organizzativa costituisce sviluppo e compimento del progetto originario: in questo senso Quel progetto deve ritenersi pienamente riuscito e vive una nuova stagione nella forma di Cittadinanzattiva. Qui di seguito sono ribaditi principi di identità e carattere aperto e progressivo d'una "formazione sociale" in cui si esplica la personalità dei singoli e si partecipa concretamente alla "organizzazione politica, economica e sociale del Paese" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.

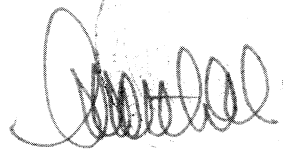
Cittadinanzattiva promuove la sovranità pratica dei cittadini e dei loro gruppi nell'esercizio della tutela sociale dei diritti e rinuncia quindi a regolare in maniera uniforme la vita interna delle diverse realtà locali, valorizzandone nel contempo il pluralismo delle forme e delle esperienze. Cittadinanzattiva crede nel federalismo e ne promuove la cultura, ponendosi come soggetto di riforma federale dello stato.

Cittadinanzattiva persegue finalità di solidarietà sociale. Promuove e sostiene azioni individuali o - collettive dirette a prevenire, a limitare o a rimuovere posizioni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza, di disagio e di discriminazione, pericoli per le libertà personali e collettive, attentati all'integrità fisica e psichica e alla dignità delle persone, che si producono, in particolare, negli ambiti dei servizi pubblici e sociali, dell'informazione, dei consumi privati, dei rischi civili e del territorio, nelle aree urbane, nell'ambiente, nel mondo del lavoro e nelle regioni meridionali del paese che patiscono i limiti e le carenze di uno sviluppo diseguale.

Cittadinanzattiva opera sullo sfondo d'una crisi delle forme statuali e nell'emergere del processo di liberazione dei popoli, che ha ispirato e ispira movimenti e partiti democratici e di progresso e che anima gran parte delle costituzioni degli stati democratici e in particolare la Costituzione italiana. Il Movimento si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

Cittadinanzattiva riafferma la validità della democrazia pluralista, ma rileva l'inadeguatezza dei progetti e degli assetti democratici sin qui sperimentati; si fa carico di rappresentare e combattere lo scarto tra stato e società, tra società politica e società civile, tra partiti ed elettori, tra governanti e governati, tra stato sociale e bisogni, tra rappresentanza politica ed esistenza umana; propone, a tal fine, di dotare i poteri democratici di base di un nuovo sistema di rappresentanza sociale, teso a realizzare forme le più ampie e incisive possibili di democrazia diretti

Per tutto questo Cittadinanzattiva è un soggetto politico in senso pieno, che non mira a trasformarsi



in un partito né a far parte di coalizioni, ma si caratterizza in quanto: [

- si propone alla società italiana come occasione generale e permanente di tutela dei diritti dei cittadini, avendo per obiettivo una tutela sociale e collettiva, libera e articolata nelle forme, a favore sia dell'individuo, sia di categorie, gruppi e aggregazioni e come punto di riferimento per lo sviluppo in Europa di una politica di tutela dei diritti che abbia al suo centro l'intervento diretto dei cittadini;
- invita a tale fine chiunque, sia esso italiano o straniero, viva direttamente o indirettamente situazioni di soggezione o di perdita di spazi di libertà, a partecipare a un itinerario di liberazione da condizioni di subalternità per accedere pienamente allo statuto di cittadino cosciente dei propri diritti e consapevole dei propri doveri, elevando a simbolo di questa azione di massa la figura del cittadino comune, segno di contraddizione di un assetto istituzionale che attualmente non è in grado di garantire a tutti una effettiva tutela dei diritti;
- è schierato con le persone, i gruppi, le categorie e le classi sociali che rischiano l'emarginazione, sia in senso culturale che materiale, o sono effettivamente emarginati, vale a dire è schierato con la maggioranza della popolazione;
- interpreta positivamente la soggettività delle masse e vede in essa le realtà dei cittadini organizzati, del volontariato, dei movimenti sociali, delle nuove forme di associazionismo, delle comunità di assistenza e dei fenomeni di intelligenza diffusa e di leadership popolare, come un insieme di poteri di base che si propone di costituire come potere in senso costituzionale, nel quadro di un rapporto di dialogo tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, nell'ambito di un effettivo processo di riforma istituzionale;
- è un sistema di rapporti tra persone; gruppi, associazioni, movimenti e formazioni di vario tipo che costituiscono un legame federativo, senza forme di appartenenza, come espressione di una vasta base sociale, per dare vita sul territorio ad un'azione di autogoverno e di tutela dei diritti in forma permanente;
- è una sede di accoglienza dei leader di base che emergono dalla vita sociale e si impegna a sostenerli anche materialmente, a curarne la formazione e a collaborare con la loro azione sul piano sociale, culturale e politico, anche al fine di arricchire con nuove risorse umane la cultura democratica.

Cittadinanzattiva si costituisce interlocutore criticamente costruttivo delle forze sociali e culturali, delle istituzioni dello stato, delle autonomie locali, dei partiti politici, del mondo della produzione e del lavoro, dei soggetti dell'informazione, e indica nella democrazia diretta, nel potere di base, nella federatività, nella espansione della dimensione collettiva, nell'esercizio del consenso attivo dei cittadini, nella lotta per il diritto e la sua attuazione, le grandi strategie di una politica che ha come obiettivi il governo e lo sviluppo della società italiana, nel quadro di una auspicata ripresa della cultura democratica e progressista, quale più autentico interprete dell'interesse generale.

Modalità di azione per la tutela dei diritti

Cittadinanzattiva opera secondo le seguenti modalità:

- a) dovunque un essere umano, nell'ambito del territorio italiano, si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, attraverso un'azione di tutela diretta o con l'affermazione di nuovo diritto;
- b) l'intervento di Cittadinanzattiva è attuato:
 - per iniziativa e con il concorso dei cittadini;
 - con il sussidio di strutture organizzative proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici o privati che condividano le finalità del Movimento, e con il coinvolgimento responsabile di tecnici, di operatori, di amministratori e di dipendenti pubblici;

Marco Mancini

[Signature]

- con la partecipazione dell'opinione pubblica e attraverso la collaborazione con i mezzi di comunicazione di massa;
 - sia in presenza di situazioni giuridiche soggettive facilmente riconoscibili quali diritti violati, sia di fronte a posizioni la cui tutela in ogni caso può essere valutata positivamente per l'ordinamento giuridico e per il bene comune;
 - come sforzo comune di tutti gli interessati nella ricerca, nella individuazione e nell'attuazione delle soluzioni possibili;
 - in forme che non escludono il ricorso all'autorità giudiziaria, la protesta pubblica, la pressione o la campagna di opinione, ma prediligono l'esercizio dei poteri di interpretare le situazioni, di mobilitare le coscienze, di rimediare agli intoppi istituzionali e infine di conseguire immediatamente i cambiamenti materiali della realtà che permettono il soddisfacimento dei diritti violati o la rimozione delle situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia;
- c) Cittadinanzattiva impiega nella propria azione di tutela criteri che tengano conto:
- dell'interesse generale del paese, come discriminante per la soluzione di eventuali conflitti normativi e come criterio guida di una politica nazionale per il diritto;
 - dell'informazione, da trarre sia dalla ricerca scientifica e dall'ascolto diretto dei cittadini, sia dall'interlocuzione con le pubbliche amministrazioni;
 - della prevenzione, per evitare il ripetersi e il riprodursi in scala di massa di violazioni dei diritti o il perpetrarsi di situazioni di sofferenza inutile e di soggezione;
 - della concretezza, al fine di orientare l'azione di tutela dei diritti dei cittadini alla rimozione delle cause culturali, politiche, sociali, economiche e istituzionali di fenomeni di sofferenza di massa;
 - della responsabilità, al fine di rendere operativo il legame tra i diritti dei cittadini e i corrispondenti doveri dei titolari delle funzioni amministrative, professionali, istituzionali, sociali e culturali.

Relazioni con soggetti diversi

Cittadinanzattiva afferma il diritto dei cittadini, degli operatori dei servizi, degli amministratori, degli operatori politici, dei giornalisti, dei ricercatori sociali e di ogni altro soggetto legittimamente interessato, all'accesso alle situazioni di sofferenza e lesione e quindi alla libera circolazione delle persone e delle informazioni nelle aree dei servizi di ogni tipo, fatte salve accertate esigenze di riservatezza. Cittadinanzattiva si impegna, ogni qualvolta norme di legge o regolamenti riducano la libertà di circolazione delle persone e delle informazioni, nonché la libertà di intervento e di rappresentanza dei cittadini, anche in presenza di patenti violazioni dei diritti o di diffuse situazioni di soggezione o di sofferenza ingiustificata, a propugnare soluzioni nelle quali il diritto, le leggi generali e le norme costituzionali prevalgano nel caso concreto sulle norme speciali, sui regolamenti e sui comportamenti della pubblica amministrazione. In ogni caso il Movimento sostiene il diritto dei cittadini all'interlocuzione pubblica con le amministrazioni su questioni attinenti all'esercizio e alla tutela di diritti e alla difesa dell'integrità fisica e psichica e della dignità delle persone.

Cittadinanzattiva nell'adempimento degli impegni derivanti dall'applicazione di Questa Carta è aperta ad una specifica collaborazione con:

- le forze sindacali, nella prospettiva di un passaggio da un modello statalista e burocratico di welfare a una realtà di welfare community;
- le amministrazioni, specialmente quelle degli enti locali, nella prospettiva di un federalismo degli eguali diritti;
- i gruppi, le organizzazioni e le associazioni dei cittadini, per la riforma della politica;
- il mondo della scienza, della tecnica e della cultura, con l'intento di costituire un'alleanza tra cittadini e alta cultura, per una cooperazione fattiva nell'azione di tutela dei diritti e sul tema dell'informazione.

Mario Roveri

[Signature]

Cittadinanzattiva sollecita il Parlamento e il Governo, per quanto di loro rispettiva responsabilità, ad assumere il tema dei diritti dei cittadini come strategia di politica nazionale per l'attuazione dei principi della carta costituzionale; opera per una ripresa del ruolo delle istituzioni dello Stato e delle autonomie locali come garanti e promotori dei diritti dei cittadini; si adopera affinché le amministrazioni dello stato e le amministrazioni regionali e locali riconoscano la fecondità istituzionale degli organismi popolari di tutela dei diritti dei cittadini e ne valorizzino il ruolo e il contributo nella ordinaria azione di governo; apre un confronto con le forze politiche e sociali del paese sulla questione della tutela effettiva dei diritti dei cittadini, contro la logica dello scambio politico e le forme clientelari di protezione, riconoscendo peraltro ai partiti una irrinunciabile funzione di indirizzo e di integrazione degli interessi particolari nell'interesse generale del paese; si pone come interlocutore della magistratura, per la particolare funzione istituzionale che essa riveste nella tutela dei diritti, e cerca di realizzare azioni di stimolo e momenti di confronto.

Poteri e risorse

Cittadinanzattiva è un sistema pluralistico di poteri, derivanti dall'esercizio della democrazia diretta nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini, che si manifesta in quell'insieme di azioni compiute da singoli e da gruppi aderenti al Movimento, che condividono i principi di identità di Questa Carta e operano secondo il suo Statuto nel rispetto delle deliberazioni del Congresso e degli altri organi statutari. Si applicano a tutti gli aderenti il criterio generale di verifica periodica circa l'efficacia degli interventi di tutela realizzati, nonché quello dell'assenza di incompatibilità morali e politiche.

Sono poteri del Movimento:

1. il potere di base, che si manifesta nelle Assemblee territoriali e che è per sua natura tradotto in diritti di parola, proposta, voto, candidatura;
2. il potere di studio, di elaborazione, di confronto e progetto, che si esplica soprattutto nelle reti in cui si articola l'attività del Movimento;
3. il potere di critica, da esercitare con trasparenza in ogni sede di dibattito o decisione nel rispetto della dignità di ogni persona e con il necessario senso di responsabilità verso il Movimento;
4. il potere di decisione degli organi collegiali o monocratici, previsti in Statuto;
5. il potere di attuazione, che compete a semplici aderenti come ai dirigenti per rendere costantemente e tempestivamente operative le decisioni prese, contrastando posizioni di mancata assunzione di responsabilità e nel rifiuto di ogni forma di assemblearismo;
6. il potere di verifica e di controllo, da attuare periodicamente e in corso d'opera nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività del Movimento;
7. il potere di sospensione o esclusione e allontanamento di coloro che risultino in posizione di incompatibilità morale con i principi di questa Carta o abbiano nuociuto all'immagine o a iniziative del Movimento, secondo i casi previsti dallo Statuto. III nome, i simboli, il materiale, le informazioni e le strutture politiche e organizzative di Cittadinanzattiva sono legittimamente usati se ricorre autorizzazione o delega degli organi responsabili ai sensi dello Statuto;
8. Il Movimento promuove e sostiene l'attivazione dei cittadini comuni, con l'obiettivo di rendere stabile e permanente nel tempo la politica di tutela dei diritti, attraverso:
9. l'attivazione di un assetto organizzativo diffuso in tutto il territorio nazionale, con particolare rilievo alle dimensioni locali, al fine di impiegare e valorizzare nel miglior modo risorse umane, tecniche e finanziarie;
10. la crescita di una dimensione finanziaria, garantita dall'impegno di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Movimento e collegata non solo a una mera condizione di esistenza del Movimento stesso, ma alla realizzazione di imprese di alto valore sociale, politico e istituzionale nel campo della tutela dei diritti dei cittadini;
11. lo sviluppo di una professionalità finalizzata al potenziamento e alla diffusione di tecnologie relative alla tutela dei diritti dei cittadini, e orientata anche alla costruzione di una dimensione

Mario Moretti

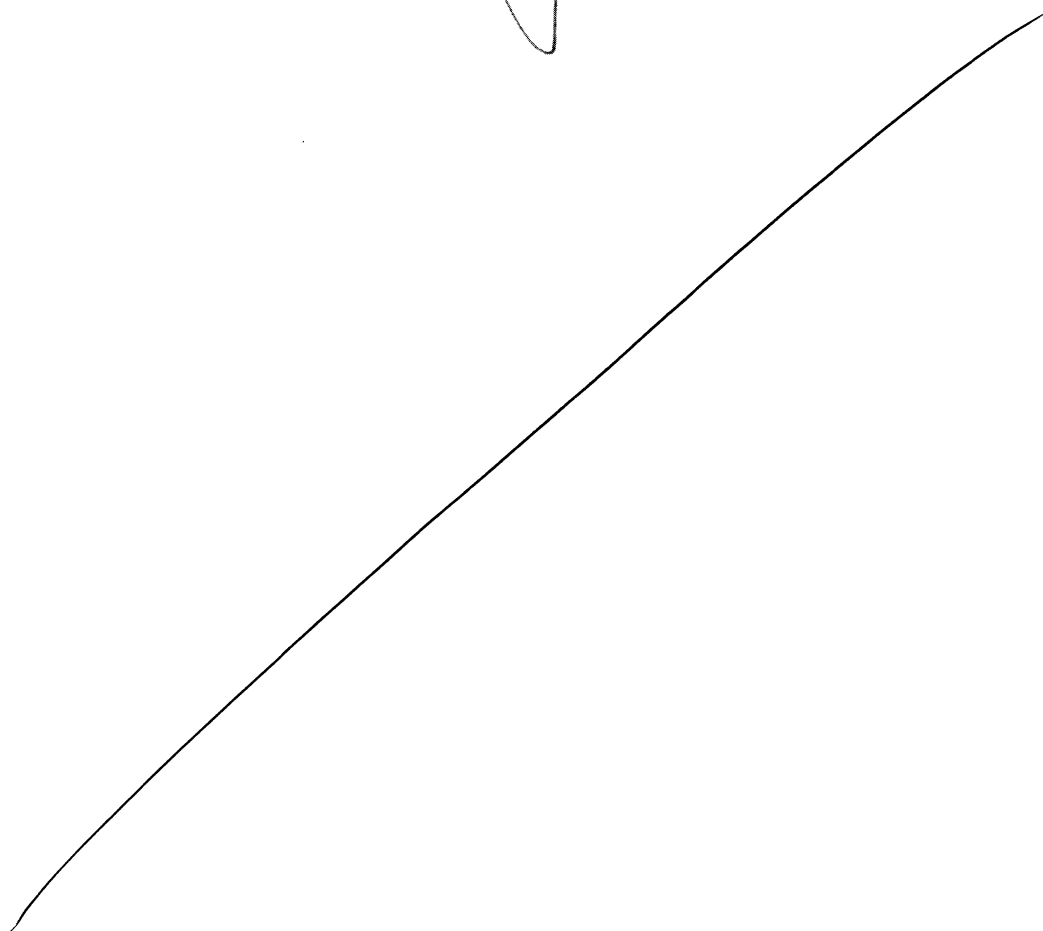
[Signature]

professionale autonoma, non legata all'ottica del funzionariato, ma alla produttività sociale del potere diffuso;

12. l'affermazione di una dimensione della militanza, da intendere come disponibilità e impegno nell'area della gratuità a favore dei diritti dei cittadini, da esercitarsi sempre e comunque a tutti i livelli della vita del Movimento.

Alvaro Alvarez

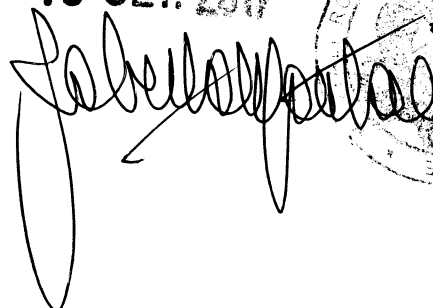
Roberto Patac



COPIA CONFORME all'originale in più fogli, muniti dalle
prescritte firme e se presenti ai suoi allegati, nei miei
rogiti, che rilascio per uso di legge.

CHIARAVALLE,

13 SET. 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Di Aldo", written over the date stamp.